



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Maria Acierno	Presidente
Dott. Marina Meloni	Consigliere
Dott. Laura Tricomi	Consigliere
Dott. Rosario Caiazza	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere Rel.

Separazione;
assegnazione casa
coniugale

Ud. 5/6/2024 CC

Cron. n.
22081/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 22081/2023 r.g. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ giusta procura speciale alle liti che, a norma dell'art. 83, 3° comma, c.p.c., si considera apposta in calce al ricorso, sebbene conferita su supporto cartaceo separato, autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-ricorrente -

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ come da procura speciale alle liti che, a norma dell'art. 83/3 comma, c.p.c., si



considera apposta in calce sebbene conferita su supporto cartaceo separato, autenticata con la firma digitale, nel rispetto della vigente normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

-controricorrente-

E

Procura Generale presso la Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte di cassazione

-intimati-

avverso il decreto della Corte di appello di Lecce n. 387/2023, del 3 maggio 2023;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/6/2024 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio;

RILEVATO CHE:

1. Il tribunale di Lecce, con decreto del 16/12/2022, provvedendo sul ricorso per separazione giudiziale, disponeva l'affido condiviso del minore alla madre [REDACTED] con collocazione prevalente presso la madre cui assegnava la casa coniugale.

2. Proponeva reclamo il marito [REDACTED] in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in quanto «il piccolo [REDACTED] non aveva stabilito alcun legame con la casa del padre, nella quale ha vissuto per brevissimi periodi, e precisamente: - da giugno 2020 a settembre 2020 (3 mesi) - da aprile 2021 all'8 settembre 2021 (5 mesi) [...]».



Allegava, infatti, il marito che lavorava fuori sede, a [REDACTED] mentre il nucleo familiare si ritrovava nella casa nei fine settimana e nei periodi in cui il [REDACTED] rientrava, sicché il figlio non aveva instaurato un rapporto con la casa paterna.

3. La Corte d'appello di Lecce, in parziale modifica dell'ordinanza, revocava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, provvedendo a rideterminare l'assegno posto a carico del marito, aumentato da euro 150,0 mensili ad euro 450,00 mensili.

In particolare, non era contestato che, a far data dall'8 settembre 2021, il minore, che aveva all'epoca poco più di un anno, essendo nato il [REDACTED] si era trasferito con la madre presso l'abitazione dei nonni materni e lì aveva vissuto continuativamente fino al provvedimento della Corte d'appello del 3/5/2023.

Quanto al periodo precedente - aggiungeva la Corte - «risulta provato che la permanenza del minore presso l'abitazione di [REDACTED] non è stata continuativa - ad eccezione del periodo immediatamente successivo alla nascita (da giugno a settembre 2000) e del periodo da aprile 2021 all'8 settembre 2021 -».

Rimarcava la Corte che «La circostanza dedotta dalla reclamante secondo cui nel periodo da settembre 2020 ad aprile 2021, nei giorni in cui il compagno si trovava a [REDACTED] per lavoro, [REDACTED] si trasferiva, con il bambino, presso la casa dei propri genitori, non è stata contestata dalla controparte ma è stata dalla medesima ammessa negli scritti difensivi».

Pertanto, la Corte territoriale riteneva «in ragione della brevità e non continuità dei periodi in cui il piccolo [REDACTED] ha soggiornato presso l'abitazione paterna durante la convivenza dei genitori, che quell'abitazione non abbia effettivamente costituito per il bambino l'habitat domestico familiare, nel senso inteso dalla giurisprudenza, sicché non risulta integrato, nella specie, il presupposto per



l'applicazione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare, in cui peraltro il bambino non vive più con i genitori da oltre un anno e sei mesi».

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la moglie.

5. Ha resistito con controricorso il marito.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione dell'art. 337-*sexies*, c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte d'appello tenuto conto prioritariamente dell'interesse del figlio allorché ha negato l'assegnazione della casa familiare. Difatti l'assegnazione della casa familiare si fonda sul fatto che il figlio minore abbia già abitato l'immobile e, conseguentemente, sia necessario preservare il suo habitat domestico; al di là del fatto che la permanenza del minore sia stata di breve durata in considerazione dell'età del bambino e che sia cessata per necessità, al deflagrare della crisi tra i due genitori».

La Corte territoriale non avrebbe indagato l'effettivo interesse del minore ed avrebbe ritenuto preminente il diritto di proprietà del padre negando il carattere di «casa familiare» all'abitazione in cui il bambino è vissuto fino al momento della separazione dei genitori.

Il giudice d'appello ha erroneamente valorizzato, nella sua valutazione dei fatti, la circostanza che «saltuariamente» la [REDACTED] prima che il marito si trasferisse definitivamente a [REDACTED] (prima lavorava [REDACTED] abbia dormito in casa dei genitori con il neonato, affetto da macrocrania e con aspetti neurologici da tenere sotto controllo da parte familiare.

Ciò che rileva, ai fini dell'individuazione della casa familiare, è che, prima del conflitto familiare, «in quella casa vi fosse una stabile



e continuativa utilizzazione [...] da parte del nucleo costituito da genitori e figli».

Tanto è vero, che lo stesso [REDACTED] ha riferito che il bambino, nato il [REDACTED] «fin dalla nascita aveva vissuto nella casa familiare stabilmente e continuativamente fino al settembre 2020» e che «successivamente al suo trasferimento a [REDACTED] il bambino aveva vissuto insieme ai genitori presso l'abitazione familiare dall'aprile 2021 all'8 settembre 2021», giorno in cui la moglie si era allontanata dall'abitazione.

Pertanto, la destinazione di quella a [REDACTED] quale casa familiare è stata impressa dalle parti in concreto, «mediante la loro convivenza nell'immobile anche dopo la nascita di [REDACTED]

Peraltro, non rileva, ai fini del mutamento di una tale destinazione, il temporaneo allontanamento dall'abitazione del coniuge per il contrasto insorto dopo la nascita del figlio (ci cita Cass., n. 3331 del 2016).

Il tempo trascorso da [REDACTED] presso i nonni materni era meramente occasionale, per ragioni meramente contingenti.

Inoltre, il tempo di durata del processo non può «ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore».

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione dell'art. 132 c.p.c., 2° comma, n. 4, c.p.c., e art. 111 della costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nullità del decreto per motivazione irragionevole ed illogica. La Corte ha motivato circa la breve durata della permanenza del figlio della casa familiare senza considerare: 1) che il bambino all'epoca della cessata convivenza aveva poco più di un anno e, quindi, senza una comparazione tra i tempi di permanenza e di vita del piccolo; 2) il pernottamento presso i nonni era occasionale e determinato da circostanze contingenti (assenza del padre e bisogno di aiuto per la



giovane mamma che doveva controllare eventuali manifestazioni neurologiche del bambino); 3) l'allontanamento dalla casa familiare all'insorgere della crisi.

Inoltre, il giudice di appello ha erroneamente valorizzato, in danno del minore, la durata del processo per ritenere insussistente il diritto del bambino ad abitare la casa familiare.

3. I due motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati.

4. La Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, discostandosene in modo rilevante.

Invero, come il previgente art. 155 c.c., comma 4 (per il divorzio l'art. 6 della legge n. 898 del 1970), l'art. 155-*quater* (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) e l'art. 337-*sexies* c.c. (introdotto dal decreto legislativo n. 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014), nella parte in cui prevedeva (art. 155-*quater*) e prevede (l'attuale 337-*sexies*) che (il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli), hanno una *ratio* di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (Cass., sez. 1, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass., sez. 6-1, 13 dicembre 2018, n. 32231; Cass., sez. 6-1, 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass., n. 6979/2007; Cass., n. 16398/2007; Cass., n. 14553/2011).

Inoltre, si è chiarito che, seppure in tema di separazione personale, l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155-*quater* c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., dovendo quest'ultimo essere inteso a consentire



una tendenziale conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio (Cass., sez. 6-1, 29 settembre 2016, n. 19347); è estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (Cass., sez., 1, 12 ottobre 2018, n. 25604).

In realtà, l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155 quater cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria (Cass., sez. 1, 4/7/2011, n. 14553).

4.1. Tali principi vanno, però, compiutamente declinati nei casi in cui vi sia contrasto in ordine alla individuazione della casa coniugale, e quindi nelle ipotesi in cui non risulti in modo inequivoco che la situazione preesistente al conflitto giudiziale sia caratterizzata da una stabile e continuativa utilizzazione dell'immobile come abitazione del nucleo familiare, composto da genitori e figli minori (Cass., 13 ottobre 2021, n. 27908).

5. Deve dunque verificarsi, in primo luogo, se, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dell'abitazione da parte del nucleo costituito da genitori e figli (Cass., 19 febbraio 2016, n. 3331) e sia così possibile ritenere che l'unità abitativa costituisse a quell'epoca il centro di aggregazione della famiglia (Cass., 4 luglio 2011, n. 14553).



Ciò che conta ai fini della assegnazione della casa coniugale è la pregressa convivenza delle parti presso tale abitazione e la destinazione a casa familiare impressa a tale immobile.

L'assegnazione della casa familiare si fonda, dunque, sul fatto che il figlio minore abbia già abitato l'immobile e, conseguentemente, sia necessario preservare il suo habitat domestico (Cass., sez. 1, 19/2/2016, n. 3331).

5.1. Inoltre, non può sottacersi che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e, dunque, dell'esigenza che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole di genitori che hanno interrotto la loro convivenza l'habitat domestico.

Con la conseguenza che, nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-*bis* c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore (Cass., sez. 1, 2/8/2023, n. 23501).

Ciò, in quanto va tutelato l'ambiente «ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona», tanto da considerare quell'abitazione come «la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale» (Cass., sez. 1, 2/8/2023, n. 23501).

6. Infine, va valutata con attenzione la ragione dell'allontanamento dei coniugi e del minore dall'immobile, onde accertare se sia avvenuta solo temporaneamente, e sia stata la



conseguenza delle prime incomprensioni tra le parti, perché in tal caso non impedisce di considerare l'abitazione quale casa familiare.

6.1. Deve, dunque, valutarsi l'esistenza di uno stabile legame fra il minore l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il minore l'abitazione (Cass., sez. 1, 13/10/2021, n. 27907; Cass., 13/12/2018, n. 32231).

Dovendo escludersi ovviamente che possa essere qualificata «casa familiare» l'immobile in cui la coppia coniugata o non coniugata non abbia mai convissuto prima della nascita del figlio (Cass., n. 3331 del 2016, cit., ove la convivenza nella casa coniugale era durata 5 anni).

8. Pertanto, alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, la Corte territoriale era chiamata a rispondere a tre quesiti.

8.1. In primo luogo, occorre verificare, avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'interruzione della convivenza fra i coniugi, se il nucleo costituito da genitori e figli avesse utilizzato, quale centro di aggregazione familiare, l'abitazione di [REDACTED] in Provincia di [REDACTED] acquistata dal padre.

8.2. In secondo luogo, era necessario accertare se la famiglia avesse vissuto presso la casa coniugale di [REDACTED] in modo costante, mentre solo saltuariamente la moglie si era allontanata con il piccolo presso l'abitazione dei suoi genitori in [REDACTED] in Provincia di [REDACTED] quando il padre lavorava a [REDACTED].

8.3. In terzo luogo, acquisiva peculiare rilevanza la ragione dell'allontanamento di madre e figlio nei giorni infrasettimanali e se la durata dello stesso avesse compromesso lo stabile legame tra i medesimi e l'immobile già adibito a casa familiare.



9. Nella specie, la Corte d'appello si è discostata dai principi giurisprudenziali consolidati.

9.1. La Corte territoriale ha ammesso che la casa di [REDACTED] era utilizzata come casa coniugale, già al momento della nascita del piccolo [REDACTED] avvenuta il [REDACTED] in tal modo rispondendo affermativamente al primo quesito.

9.2. Nell'affrontare, però, i successivi due quesiti, la Corte ha affermato che la permanenza presso la casa del padre era stata, dopo la nascita del bambino - avvenuta il [REDACTED] - di 4 mesi nel 2020 (da giugno a settembre 2020) e di 6 mesi del 2021 (dall'aprile 2021 all'8 settembre 2021).

Con la precisazione – di per sé non dirimente – che durante tale periodo, peraltro, poiché il marito lavorava a [REDACTED] la moglie, nei momenti di assenza del marito, si recava a vivere a [REDACTED] presso la casa dei propri genitori.

Osserva, infatti, sul punto, la Corte che «quanto al periodo precedente [prima dell'8 settembre 2021] risulta provato che la permanenza del minore presso l'abitazione di [REDACTED] non è stata continuativa - ad eccezione del periodo immediatamente successivo alla nascita (da giugno a settembre 2020) e del periodo da aprile 2021 all'8 settembre 2021».

Ciò in quanto «La circostanza dedotta dalla reclamante secondo cui, nel periodo da settembre 2020 ad aprile 2021, nei giorni in cui il compagno si trovava a [REDACTED] per lavoro, [REDACTED] si trasferiva, con il bambino, presso la casa dei propri genitori, non è stata contestata dalla controparte ma è stata dalla medesima ammessa negli scritti difensivi».

10. Insomma, una volta assodato che la casa di [REDACTED] era la «casa coniugale» e che in quel luogo aveva vissuto ininterrottamente la famiglia dalla nascita del figlio [REDACTED] sino all'8



settembre 2021, quindi per oltre un anno, non poteva in alcun modo inficiare il riconoscimento della casa coniugale in quell'immobile, la circostanza – peraltro ammessa dalla madre – che questa «nei giorni in cui il compagno si trovava a [REDACTED] per lavoro» si «trasferisse con il bambino» presso la casa dei propri genitori sita in [REDACTED]

Questa Corte ha, infatti, ritenuto che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento infrasettimanale della casa familiare per cinque giorni lavorativi, ove determinato da ragioni di lavoro e di accudimento di un figlio minore, non è connotato dal carattere di stabilità che integra la condizione essenziale per la revoca dell'assegnazione della casa familiare - nella specie, la madre, affidataria della figlia minore ed assegnataria della casa familiare, in ragione del lavoro svolto quale infermiera turnista in una struttura ospedaliera sita a notevole distanza dalla casa familiare, e delle necessità di accudimento della figlia minore, viveva per cinque giorni della settimana presso la casa dei propri genitori, sita in vicinanza del luogo di lavoro, i quali potevano assicurare tale accudimento, e tornava presso la casa familiare nei fine settimana, nei giorni festivi e nel periodo estivo – (Cass., sez. 1, 9/8/2012, n. 14348).

11. Nè rileva, ovviamente, il tempo in cui il bambino è vissuto durante il tempo del processo, sicché tale affermazione della Corte d'appello risulta anch'essa erronea («il bambino non vive più con i genitori da oltre un anno e 6 mesi»).

Ed infatti, poiché la casa familiare è stata assegnata al padre con il decreto della corte d'appello di Lecce del 3/5/2023, è chiaro che non v'è stata la possibilità di rinsaldare e consolidare il rapporto con la casa coniugale.

12. Pertanto, la Corte d'appello non ha tenuto conto: 1) che il figlio [REDACTED] è nato il [REDACTED] proprio nell'immobile di [REDACTED] e li ha vissuto ininterrottamente con i genitori dal giugno 2020 all'8



settembre 2021, quando la madre si è allontanata dall'immobile per l'insorgere della crisi familiare; 2) che la casa di [REDACTED] era stata destinata in concreto ad abitazione familiare; 3) che di sicuro l'immobile era stato abitato stabilmente, senza soluzione di continuità, per 4 mesi dell'anno 2020 (da giugno 2020 a settembre 2020) e per 6 mesi del 2021 (da aprile 2021 all'8 settembre 2021); 4) che anche nel periodo dall'ottobre 2020 al marzo 2021, quando il marito lavorava a [REDACTED] la madre si trasferiva presso i propri familiari con il bambino – affetto da «iper accrescimento con emipertrofia lato sinistro, macrocrania» - esclusivamente nei giorni infrasettimanali, per stare invece con il marito ed il figlio presso la casa di [REDACTED] nei fine settimana, quando il marito rientrava da [REDACTED] 5) che l'allontanamento era stato causato dall'inasprirsi dei rapporti tra i coniugi; 6) che non rilevava in alcun modo il tempo necessario per ottenere il provvedimento giurisdizionale.

Insomma, gli spostamenti anche prolungati presso i nonni, specie per ragioni lavorative o di accudimento di figli (nel caso che ci riguarda con seri problemi neurologici) non trasformano tale abitazione in casa coniugale, specie quando il nucleo familiare si ricostituisce per mesi nell'immobile al quale è stata impressa tale specifica connotazione, nell'interesse superiore dei minori, a tutela del loro habitat, delle loro consuetudini e delle loro relazioni sociali.

In questo caso, si è dinanzi ad un bimbo in tenerissima età, bisognoso di cure e assistenza, cui non può essere sottratto l'habitat domestico solo in ragione di tali sporadici allontanamenti presso la casa dei nonni materni, in [REDACTED] dettati proprio per soddisfare il benessere psico-fisico del minore, al fine di un maggior accudimento.

13. La sentenza deve, dunque, essere cassata con rinvio alla corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024

La Presidente

Maria Acierno

